



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
P O R D E N O N E

VIA SAN QUIRINO, 72 - ☎ 0434/555305 - Fax 0434/367557

REGOLAMENTO INTERNO
DI CIRCOLO

Premessa

Il regolamento all'interno del circolo didattico è previsto dall'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e la sua stesura è una delle attribuzioni del consiglio di circolo.

Il regolamento è un atto normativo emanato da un organo e ha l'efficacia della legge formale, quando esso stesso sia stato emanato in conformità alla legge.

Esso detta norme intese a regolare il comportamento di quanti, a vario titolo, vivono ed operano nell'ambito del circolo didattico.

Come ogni regolamento anche il presente deve uniformarsi alla fonte legislativa statale, tenendo conto del suo ordine gerarchico, per cui ogni qualvolta si enuncia una norma per una certa materia è necessario accertare se per essa esista già una legge. Pertanto è opportuno ribadire che la legge è fonte primaria rispetto al regolamento e questo rispetto alla consuetudine.

Nel nostro ordinamento giuridico la gerarchia delle fonti parte dalla prima e fondamentale -la Costituzione- e si articola, in senso discendente, in ulteriori atti normativi: legge ordinaria, decreti legislativi, regolamenti (governativi, ministeriali, locali, ecc...).

Nel caso specifico dell'organizzazione della vita scolastica occorre tener presente anche la prassi amministrativa, che si applica mediante circolari ministeriali, pur non essendo queste ultime fonti di diritto.

PARTE I

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

FINALITA', CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Nell'organo collegiale tutti i membri hanno uguali poteri, si trovano su un piano di uguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Gli organi collegiali hanno proprie competenze loro demandate dalla legge. Tali competenze non sono né delegabili né avocabili.

Gli organi collegiali della scuola non sono gerarchicamente ordinati tra loro: sono organi diversi, con compiti e funzioni diverse.

Art. 2

POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO COLLEGIALE

In ogni organo collegiale il presidente esercita poteri direttivi e di coordinamento. In particolare:

- provvede alla convocazione dell'organo;
- redige e comunica l'ordine del giorno;
- dichiara aperta la seduta;
- pone all'assemblea le questioni;
- dirige la discussione: dà e toglie la parola;
- pone in votazione le proposte stabilendo l'ordine e le modalità delle votazioni;
- riconosce e proclama il risultato delle votazioni;
- firma e sottoscrive, con il segretario, il verbale della seduta.

Esercita pure poteri disciplinari, quali la sospensione dell'adunanza e il suo scioglimento.

Art. 3

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data della riunione.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione dell'avviso all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare chiaramente gli argomenti da trattare nella seduta.

Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro.

Il verbale deve riportare ciò che giuridicamente interessa. Dovrebbe essere steso, letto e approvato a conclusione dell'adunanza, ma è ammessa anche la prassi della compilazione in tempo successivo e l'approvazione nella seduta seguente.

Coloro che ritenessero inesatta o incompleta la verbalizzazione possono chiedere la rettifica di quanto verbalizzato a condizione che ciò trovi la testimonianza delle persone presenti. Il verbale, dopo l'approvazione con le eventuali rettifiche, non può più essere modificato a richiesta dei membri. Le delibere prese sono valide anche nel caso in cui la lettura del verbale venga omessa e anche nel caso in cui non venga approvata.

Art. 4

SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario o opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 5

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE

Il consiglio di intersezione/interclasse è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o dal docente da lui delegato a presiederlo o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri escluso il presidente.

Il consiglio si riunisce almeno tre volte durante l'anno scolastico per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle sezioni e classi di competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il consiglio si riunisce con la sola presenza dei docenti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 6

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 7

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni precedenti.

Art. 8

CONSIGLIO DI CIRCOLO

Si veda il presente regolamento del consiglio di circolo.

Art. 9

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le adunanze dei consigli di intersezione/interclasse e del collegio dei docenti non sono pubbliche; ad esse non possono partecipare pertanto persone estranee a detti consigli. Tali organi possono peraltro far intervenire alle proprie riunioni, a titolo consultivo e quando siano trattati problemi riguardanti la sfera educativa in generale, personale degli enti locali per le attività di doposcuola, interscuola e pre-scuola, i componenti delle equipe medico-psico-pedagogiche e persone ritenute esperte in campi specialistici.

Art. 10

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, di plesso e di circolo. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un comitato dei genitori del circolo. L'assemblea di classe e quella di sezione sono convocate dai rispettivi rappresentanti; l'assemblea di plesso è convocata da tutti i genitori eletti nei consigli di interclasse o di intersezione; l'assemblea di circolo è convocata dalla maggioranza dei componenti il comitato dei genitori oppure da 200 genitori nel caso in cui il circolo abbia una popolazione scolastica superiore a 500 alunni. La richiesta di autorizzazione ad effettuare l'assemblea deve essere presentata al dirigente scolastico otto giorni prima della data di convocazione. L'avviso ai genitori interessati deve pervenire cinque giorni prima della convocazione. La richiesta di autorizzazione dell'assemblea deve contenere data, orario e ordine del giorno. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo, la data e l'orario devono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico. L'ordine del giorno dichiarato è vincolante, cioè in assemblea si discute solo di ciò che è all'ordine del giorno. Eventuali nuovi argomenti vanno iscritti all'ordine del giorno della successiva assemblea. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. Le assemblee non hanno potere deliberante. E' compito dei richiedenti predisporre gli avvisi scritti di convocazione e farli pervenire ai convocati. Il dirigente scolastico accertata la regolarità della procedura autorizza la convocazione. Alle assemblee hanno facoltà di partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e gli insegnanti interessati (classe, sezione, plesso, circolo). E' auspicabile la redazione di un verbale.

Art. 11

CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Il comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal dirigente scolastico:

- alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova
- quando è necessario.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Art. 12

ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla classe prima non sono soggette al principio della territorialità, salvo necessità derivanti da un numero superiore di alunni rispetto alla capienza strutturale del plesso.

Le iscrizioni alle classi successive avvengono d'ufficio per la scuola primaria.

I trasferimenti ad altri circoli avvengono su richiesta motivata e con rilascio di nulla osta.

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della primaria devono essere fatte nel periodo annualmente ridefinito da chi di competenza.

Per la scuola dell'infanzia si dà priorità alle riconferme, poi le iscrizioni avverranno secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo.

Art. 13

FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

Il consiglio di circolo fissa i criteri per la formazione delle classi iniziali della scuola primaria e delle sezioni di scuola dell'infanzia dei bambini che cominciano per la prima volta a frequentare tali ordini di scuola.

Formate le classi e le sezioni il dirigente scolastico successivamente assegnerà gli insegnanti, tenendo conto dei criteri indicati dal collegio dei docenti.

⇒ ISCRIZIONE ALUNNI

Per la scuola primaria, in caso di alunni in lista d'attesa, l'iscrizione avverrà tenendo conto del seguente ordine di priorità:

1. Alunni che hanno già un fratello o una sorella frequentanti la scuola richiesta;
2. Alunni residenti nelle aree di confluenza delle singole scuole, prima di appartenenza e poi del circolo, secondo i "bacini di utenza" definiti e resi noti dal Comune di Pordenone;
3. Alunni residenti, comunque, nel comune di Pordenone ed appartenenti, nell'ordine, ai "bacini di utenza" del I e del II Circolo di Pordenone;
4. Alunni residenti fuori Comune che al momento dell'iscrizione hanno fratelli frequentanti la classe quinta;
5. Alunni residenti fuori Comune con presenza di un genitore che lavora nel bacino di confluenza della scuola o presenza di nonni del bambino residenti nell'area di confluenza della scuola;
6. Alunni residenti fuori Comune.

A parità dei requisiti di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 scatta l'ordine di presentazione delle domande

Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di Circolo sono i seguenti:

1. Ubicazione dell'abitazione	Punti
Bambini residenti nell'area di confluenza	40
Bambini residenti in altri quartieri del Circolo	30

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili saranno attribuiti i seguenti punteggi per:

2. Situazione socio familiare	Punti
Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedova/o, divorziata/o, separata/o)	5
Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola nell'anno scolastico cui si riferisce l'iscrizione	3
Per ogni fratello oltre all'iscritto presente nel nucleo familiare	1
Presenza nel nucleo familiare di un fratello/sorella diversamente abile	4

3. Situazione socio lavorativa	Punti
Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori che lavorano o nel caso di famiglia monoparentale dell'unico genitore che lavora	20
Presenza di una situazione di svantaggio socio – economico certificata dai Servizi socio-assistenziali del comune	5

4. Residenti fuori zona (altri Circoli del Comune di Pordenone)	Punti 5
Per i residenti nel territorio comunali (fuori zona), oltre alla situazione familiare e lavorativa si considerano:	
Presenza di un genitore che lavora nel bacino di confluenza della scuola	4
Presenza di nonni del bambino residenti nell'area di confluenza della scuola	3

5. RESIDENTI FUORI COMUNE

I residenti fuori comune potranno essere ammessi solo dopo l'esaurimento delle graduatorie dei residenti, qualora risultino posti disponibili, considerando

	Punti 1
Presenza di un genitore che lavora nel bacino di confluenza della scuola	4
Presenza di nonni del bambino residenti nell'area di confluenza della scuola	3

MODALITA' DI CERTIFICAZIONE

Le situazioni di cui sopra (escluse le situazione di handicap) possono essere attestate tramite autocertificazione ai sensi della vigente normativa con facoltà dell'Amministrazione ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio si darà la precedenza ai bambini di maggiore età.

DOMICILIO DIVERSO DALLA RESIDENZA E TRASFERIMENTI

Si considera il domicilio con lo stesso punteggio della residenza:

qualora sia garantito per almeno un anno scolastico;

in caso di trasferimento per motivi di lavoro debitamente documentato

Il criterio della disabilità è prioritario nell'accoglimento delle domande d'iscrizione degli alunni, in riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell' art. 12 della L.104/92, che recita "E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie", nonché in riferimento al D.M. 06.06.1999 n. 141 (sostitutivo dell'art. 10 del D.M. 24.07.1998, n. 33) che ripristina il numero massimo di 20 alunni per le classi di tutti i gradi e gli ordini di scuola che accolgono alunni in situazione di handicap.

⇒ FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI

Nelle scuole dove è necessario formare più di una sezione o una classe, verranno adottati i seguenti criteri:

- si formeranno sezioni e classi eterogenee al loro interno tenendo conto della suddivisione tra maschi e femmine, del trimestre di nascita, delle caratteristiche individuali, dell' eventuale presenza di alunni disabili. Tali sezioni e classi dovranno risultare fra loro equilibrate. Per quanto riguarda gli alunni di origine straniera, essi verranno inseriti nelle varie sezioni o classi, tenuto conto del parere espresso dalla commissione stranieri, anche alla luce delle indicazioni provenienti da fonte ministeriale. Il circolo si è dotato di un protocollo di accoglienza per gli alunni di origine straniera, approvato dal collegio dei docenti e periodicamente rivisto e aggiornato.
- prima della formazione delle nuove sezioni o classi, si terrà conto delle osservazioni fornite dalle insegnanti dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia per quanto concerne le competenze degli alunni nuovi iscritti.

Saranno, comunque, applicate le seguenti strategie:

- mantenere la flessibilità dei gruppi per un periodo medio-lungo, affinché possano essere conosciute le dinamiche relazionali fra gli alunni;
- lasciare aperta la possibilità di ulteriori spostamenti tra le due sezioni oppure classi interessate, in relazione ad altre dinamiche e considerazioni pedagogico-educative ed organizzative che dovessero emergere dopo l'inizio delle lezioni.
Di tale possibilità verranno informati i genitori.

Per la scuola dell'infanzia le assegnazioni di alunni alle sezioni, nel caso si dovessero verificare in corso d'anno, saranno effettuate previa valutazione del consiglio d'intersezione per soli docenti, entro il primo mese di frequenza effettiva del bambino. Qualora in corso d'anno si dovessero verificare situazioni di disomogeneità fra le sezioni (per età e/o numero dei bambini), eventuali spostamenti di alunni saranno valutati in accordo tra il corpo docente e le famiglie interessate. In entrambi i casi si terrà conto del benessere del bambino nel contesto scolastico.

Per la scuola primaria il consiglio ha deliberato di accogliere le iscrizioni degli alunni sino ad un massimo di 25 unità per classe (in caso di presenza di alunni disabili tale numero sarà, di norma, ridotto a 20 unità).

Per gli alunni che risulteranno in esubero rispetto ai posti si creerà una lista d'attesa.

Sarà compito della commissione sotto indicata redigere la lista d'attesa, nel rispetto delle priorità indicate e spetterà poi all'ufficio di direzione comunicare ai genitori la non avvenuta iscrizione del proprio figlio nella scuola da essi prescelta.

⇒ COMMISSIONE NOMINATA DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO

◇ presidente	dirigente scolastico
◇ membro del consiglio di circolo	genitore designato
◇ membro del consiglio di circolo	insegnante designato

⇒ SPOSTAMENTO ALUNNI NEL CIRCOLO

Durante l'anno scolastico saranno ammessi spostamenti di allievi da una scuola ad un'altra del circolo solamente entro i primi 15 giorni effettivi di lezione oppure anche nel corso dell'intera durata dell'anno scolastico se richiesti a seguito di cambio di abitazione da parte della famiglia. Il dirigente scolastico si riserva comunque di valutare la situazione caso per caso.

Art. 14

CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario scolastico è disposto dal ministero, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, dal consiglio di circolo.

In merito, informazione scritta sarà data a tutti gli insegnanti e a tutti gli eletti negli organi collegiali. Copia sarà affissa agli albi delle scuole.

Per prassi una copia viene consegnata a ciascun allievo frequentante le scuole del circolo all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 15

ORARIO DELLA GIORNATA SCOLASTICA

L'orario di inizio e di fine delle lezioni è fissato annualmente dal consiglio di circolo. Gli orari di funzionamento dei vari plessi scolastici sono annualmente ridefiniti nel piano dell'offerta formativa. E' fatto obbligo alle famiglie di rispettare gli orari di funzionamento dei singoli plessi.

Art. 16

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE LEZIONI

Sarà esposto all'albo di ogni plesso lo schema degli orari settimanali delle lezioni, di norma entro la fine del mese di ottobre. L'organizzazione oraria potrà subire delle temporanee modifiche per motivate esigenze didattiche.

Art. 17

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

I colloqui con le famiglie sono regolati, di anno in anno, dal piano dell'offerta formativa.

Art. 18

VIGILANZA SULL' INCOLUMITA' DEGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni, durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:

- a) per scuola si intende il territorio recintato nel quale è ubicata la scuola e l'interno dei suoi locali (aule, palestre, laboratori, servizi vari);
- b) l'orario per la vigilanza degli alunni coincide con l'orario di servizio del personale docente e non docente nell'ambito delle attività scolastiche programmate e nel rispetto di quanto previsto dai relativi contratti di lavoro;
- c) gli insegnanti provvedono, inoltre, ad accompagnare gli alunni all'uscita della scuola al termine delle lezioni;
- d) durante l'intervallo delle lezioni il personale docente deve vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare danni alle persone e alle cose;
- e) si intende, in conformità a quanto stabilito ai punti a) e b) che per tutta la durata della permanenza nei locali della scuola gli alunni sono affidati alla vigilanza degli insegnanti;
- f) i collaboratori scolastici, nell'ambito del loro orario di servizio e nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti a vigilare sugli alunni;
- g) in caso di ritardo o assenza dell'insegnante, viene responsabilizzato ad accogliere i bambini l'insegnante capogruppo o un suo delegato che provvederà a dividere gli alunni nelle varie classi in attesa del supplente;
- h) in caso di ritardo dell'alunno, egli viene sempre accolto in classe con il vincolo della giustificazione da parte del genitore o di chi ne fa le veci. Nel caso di reiterati ritardi, l'insegnante ne darà comunicazione al dirigente scolastico che prenderà gli opportuni provvedimenti. La responsabilità dell'insegnante, in tal caso, comincia con l'ingresso dell'alunno in aula (o laboratorio, o palestra, o refettorio, ecc...). I cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni sono da considerarsi obbligo di servizio per il personale docente.

Art. 19

USCITA DEGLI ALUNNI PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI

Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni se i genitori preventivamente informati ne hanno formalmente preso atto e se sono ritirati personalmente dagli stessi o da chi risulta farne le veci, per aver avuto da essi delega scritta.

Art. 20

ASSENZA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Gli alunni che si assentano dalla scuola per qualsiasi motivo vengono riammessi e l'insegnante richiederà motivazione dell'assenza da parte dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.

Art. 21

FREQUENZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

In caso di assenza ingiustificata continuativa per 15 giorni, la scuola si attiva per verificare la motivazione della non presenza a scuola dell'alunno e si riserva di assumere decisioni conseguenti, compresa quella di mettere a disposizione il posto resosi vacante per alunni in lista d'attesa.

Art. 22

PRESENZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA

La presenza degli alunni a scuola è obbligatoria.

Gli alunni entrano nella scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Laddove sussistano problemi legati alla sicurezza, nel garantire l'ordinato accesso ai locali scolastici, sarà possibile aprire i cancelli della scuola e far accedere gli alunni alle pertinenze scolastiche nei 10 minuti precedenti l'inizio delle lezioni, ribadendo però quanto segue:

- l'apertura dei cancelli ha il solo scopo di consentire ad alunni e genitori di poter usufruire del cortile come luogo sicuro di sosta e di attesa, prima o dopo l'orario di presenza degli insegnanti, in considerazione della situazione di traffico intenso all'esterno della scuola;
- il passaggio di responsabilità tra famiglia e scuola avviene a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, cioè quando gli insegnanti prendono servizio e gli alunni possono cominciare ad entrare nell'edificio;

- le famiglie sono responsabili del comportamento dei figli all'interno del cortile fino a 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dopo che gli stessi sono usciti dalla porta dell'edificio e sono stati consegnati ai genitori , o chi per essi.

Le famiglie sono tenute a fare in modo che venga rispettato, da parte degli alunni, l'orario d' inizio delle lezioni.

Gli alunni possono essere esonerati dalla frequenza della refezione su richiesta motivata e scritta dei genitori. Per l'esonero dalle lezioni di educazione motoria necessita un certificato medico.

Art. 23

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. PIANO ANNUALE DELLE VISITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Fatta salva la libertà di iniziativa di ciascun insegnante, all'inizio di ogni anno scolastico il collegio dei docenti, sentite le proposte dei consigli di intersezione/interclasse, elabora annualmente un programma dei viaggi di istruzione e delle visite guidate da sottoporre all'approvazione del consiglio di circolo.

2. DISPOSIZIONI GENERALI.

I viaggi di istruzione e le visite didattiche costituiscono iniziative complementari dell'attività istituzionale della scuola e non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.

Da ciò la necessità che entrambe siano effettuate per particolari esigenze didattiche. Al fine di evitare situazioni discriminatorie ed anche interruzioni di continuità nella frequenza delle lezioni, è opportuno che le visite guidate e i viaggi di istruzione siano predisposti per una o più classi, per tutti gli alunni della classe o delle classi.

Il consenso scritto dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno al viaggio di istruzione, ma non esonera, come è ovvio, gli organizzatori ed accompagnatori dalla responsabilità di ogni ordine prevista dal nostro sistema legislativo.

3. RICHIESTA MODULI.

Nel predisporre il piano annuale dei viaggi gli insegnanti capigruppo dovranno far compilare la modulistica prevista.

4. VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE NON PREVISTI NEL CALENDARIO ANNUALE.

In casi eccezionali gli insegnanti potranno chiedere al consiglio di circolo l'autorizzazione ad effettuare viaggi di istruzione non previsti nel calendario annuale, tenendo presenti le indicazioni del precedente punto 2 e previo parere favorevole del consiglio di intersezione/interclasse.

5. L'ASSICURAZIONE REGIONALE E QUELLA INTEGRATIVA.

Coprono eventuali rischi che potrebbero verificarsi durante le visite e i viaggi di istruzione effettuati con qualsiasi mezzo.

6. ADESIONI.

La partecipazione degli alunni deve essere pari ad almeno l'80 per cento dei componenti le singole classi coinvolte.

7. USCITE BREVI.

Per le uscite brevi, intese all'interno della mezza giornata, il dirigente scolastico darà di volta in volta la relativa autorizzazione.

8. SORVEGLIANZA ALUNNI.

La normativa vigente prevede che durante i viaggi d'istruzione ogni 15 alunni vi sia un insegnante accompagnatore. Va inoltre previsto un accompagnatore per non oltre 2 alunni in situazione di disabilità. Qualora si presenti la necessità di uscire con classi aventi più di 15 alunni, il dirigente scolastico può riservarsi di autorizzare o meno il permesso di uscita con un solo accompagnatore, in considerazione del percorso da fare e del livello di autonomia delle classi. Di norma ciò dovrà riferirsi ad uscite di massimo 4 ore in contesti vicini e protetti.

9. ACCOMPAGNATORI.

L'accompagnatore di una scolaresca in visita d'istruzione deve far parte del personale docente o non docente (anche genitore o chi ne fa le veci) purché coinvolto nel progetto didattico relativo all'uscita.

10. VIAGGI LUNGI.

In caso di viaggi d'istruzione della durata superiore alle 24 ore, il consiglio di circolo si riserva di valutare le richieste caso per caso in maniera approfondita prima di decidere se autorizzare o meno l'iniziativa.

Art. 24

LISTA PARTECIPANTI EFFETTIVI A VISITE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Gli insegnanti interessati debbono ritirare gli elenchi in duplice copia e le tessere di riconoscimento degli alunni prima dell'effettuazione di ogni viaggio d'istruzione.

Si fa obbligo agli insegnanti accompagnatori di consegnare all'ufficio di segreteria un elenco dei partecipanti con depennati gli eventuali assenti; per i plessi esterni alla direzione didattica tale comunicazione può essere data telefonicamente.

Art. 25

VERSAMENTO QUOTE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE

In osservanza della normativa vigente, la raccolta di denaro non può essere effettuata dal corpo docente. Secondo quanto deliberato dal consiglio di circolo in data 09/03/04, i rappresentanti dei genitori sono delegati a raccogliere un fondo cassa iniziale dal quale attingere di volta in volta per le varie esigenze riguardanti le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, all'assicurazione integrativa, al libretto personale, eccetera.

Art. 26

FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Biblioteca di circolo o magistrale

Essa deve offrire gli strumenti bibliografici per l'approfondimento dei problemi educativi e didattici con particolare riferimento a quelli della scuola dell'infanzia e di quella primaria.

Si dovrà provvedere alla compilazione di un registro e al suo aggiornamento.

L'accesso è consentito, sia per la consultazione che per i prestiti, ai docenti, al personale Ata e ai genitori degli alunni del circolo.

I volumi possono essere tratti in prestito per un mese. Le opere smarrite o deteriorate devono essere sostituite a cura delle persone responsabili.

Sarà cura dell'insegnante preposta a funzioni di responsabile bibliotecaria per il circolo assicurare l'apertura della biblioteca agli interessati, tenere aggiornato un registro nel quale segnalare tutti i movimenti in entrata ed uscita, proporre (anche su richiesta dei destinatari) nuovi acquisti.

Biblioteca di plesso

La finalità di una biblioteca scolastica può essere riassunta in una duplice funzione:

- promozione della lettura e dei diversi generi;
- sostegno ai curricoli didattici ed educativi.

E' a cura dell'insegnante incaricato l'aggiornamento dei documenti propri della biblioteca in base alle finalità (libri di narrativa, libri per conoscere, per fare, materiali audiovisivi e multimediali), la registrazione, la collocazione e il controllo nella restituzione dei materiali.

Le biblioteche sono aperte ad insegnanti ed alunni della scuola (accompagnati dal proprio insegnante o in presenza dell'insegnante incaricato) per attività e per il prestito durante tutto l'orario scolastico.

I volumi dati in prestito, eventualmente smarriti o deteriorati, devono essere sostituiti dai responsabili del danno.

E' data facoltà a chiunque di lasciare alla scuola libri e altri materiali che contribuiscono all'incremento delle raccolte delle biblioteche. La valutazione dell'idoneità dei materiali è affidata al bibliotecario incaricato.

Ogni biblioteca scolastica si adeguerà al regolamento di circolo in materia.

Art. 27

USO DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

Presso gli uffici di segreteria del circolo è depositato un inventario dei sussidi di valore. Ogni plesso deve poi dotarsi di appositi registri su cui annotare gli elenchi dei materiali didattici, compresi quelli che pur essendo considerati di facile consumo (libri, dischi, cassette, strumentini, piccoli attrezzi ginnici...) non sono soggetti a reale consumo per l'uso immediato cui sono preposti. La compilazione e l'aggiornamento di tali registri è a cura delle insegnanti annualmente incaricate dalla direzione.

Tali registri devono essere tenuti a disposizione di tutti gli insegnanti.

Art. 28

LABORATORI INFORMATICI

Il consiglio di circolo nella seduta del 14/10/04 ha deliberato l'adozione di un regolamento che disciplina l'utilizzo dei laboratori informatici. Copia di tale regolamento va esposta in ogni laboratorio.

Art. 29

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI

I genitori o coloro che ne fanno le veci, possono accedere agli edifici scolastici nelle ore previste per conferire con gli insegnanti o per partecipare alle assemblee o, come eletti, alle sedute degli organi collegiali.

Durante l'attività didattica, per rispetto delle norme di tutela del servizio, è buona norma per i genitori non sostare nei locali scolastici o soffermarsi nei cortili senza autorizzazione o invito.

I singoli insegnanti possono invitare persone competenti nella trattazione di argomenti inerenti il piano didattico programmato, previa autorizzazione del dirigente scolastico che consegua, di norma, ad una richiesta scritta da parte dell'insegnante stesso, nella quale risulti il nominativo della persona invitata ed il tema oggetto della lezione.

E' vietato invece l'accesso agli edifici scolastici ai rappresentanti di commercio e a tutti coloro in genere che svolgono attività di propaganda commerciale.

Eventuali ingressi di persone estranee devono essere autorizzati dall'ufficio di direzione.

Art. 30

MODALITA' D'USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI SCOLASTICI

Premesso che il consiglio di circolo è chiamato ad esprimere un parere non vincolante rispetto alla concessione d'uso dei locali scolastici, si fa propria la delibera n. 27 del 5.6.1992 del consiglio scolastico provinciale:

"Nelle concessioni non possono essere previsti i locali adibiti ad uffici di presidenza, direzione, segreteria, archivi, laboratori, né l'uso di materiali bibliografici o didattici."

I locali scolastici non possono essere concessi:

- a) ad enti o istituzioni che perseguono fini di lucro;
- b) a partiti politici;
- c) per attività o manifestazioni non coerenti con la loro destinazione o che alterino la funzione cui sono adibiti.

Tenuto conto di quanto prevedono la circolare ministeriale n. 184/90 (collaborazione scuola - extrascuola) e la circolare ministeriale n. 59/92 (utilizzo strutture scolastiche), le modalità per l'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche sono così fissate:

- nelle concessioni sarà data priorità agli enti o organismi che hanno come fini istituzionali la promozione culturale, sociale e civile, con particolare riguardo a quegli enti di cui alla sopraccitata circolare ministeriale n. 59/92;
- la coerenza con la destinazione dei locali deve essere valutata dai consigli di istituto o di circolo in rapporto alla valenza culturale, sociale e civile delle iniziative proposte in una visione di educazione permanente, con esclusione di attività che non siano potenzialmente aperte a tutta la comunità;
- le richieste di concessione debbono contenere la precisa indicazione dei giorni, delle ore, della durata e del programma che sarà attuato;
- le concessioni potranno protrarsi oltre la chiusura dell'anno scolastico (C.M. n. 112/91 punto 3.5);
- le richieste di concessione debbono essere presentate ai comuni interessati o alla provincia tramite le scuole interessate entro il 10 settembre di ogni anno qualora

l'utilizzo sia relativo all'intero periodo scolastico; entro il 10 maggio di ogni anno per l'utilizzo durante il periodo estivo. Le scuole invieranno le richieste ai comuni o alla provincia per i provvedimenti di competenza, entro 15 giorni dall'acquisizione del parere del consiglio di circolo o di istituto. Le richieste di utilizzo occasionale e temporaneo dei locali e delle attrezzature scolastiche dovranno essere presentate di norma 30 giorni prima;

- in caso di pluralità di richieste per lo stesso impianto, dovranno essere obiettivamente valutate le esigenze dei singoli richiedenti disponendo, ove necessario, dei turni;
- per le attività sportive la concessione di palestre o impianti sportivi deve essere accordata con priorità alle associazioni o federazioni che facciano parte di organizzazioni nazionali e gli enti che presentano progetti di cui alla legge 216/91
- i comuni e la provincia dovranno assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che per l'uso dei locali o delle attrezzature scolastiche possono derivare a persone e cose;
- nei provvedimenti di concessioni dei locali o delle attrezzature scolastiche deve essere espressamente chiarito che le spese per il personale, le pulizie, ecc... sono a carico degli enti richiedenti a meno che non assumano il carico i comuni o la provincia;
- tutti coloro che ottengono la concessione di locali o attrezzature scolastiche dovranno impegnarsi a risarcire eventuali danni arrecati all'immobile o alle attrezzature;
- i consigli di istituto o circolo possono subordinare il consenso alla concessione previo versamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione per eventuali danni ai beni di proprietà dell'ente pubblico;
- dai locali o palestre concessi in uso non ci dovrà essere la possibilità di accedere ai locali di cui è vietata la concessione.

In caso di particolare rilevanza o urgenza, il consiglio delega il dirigente scolastico a concedere l'uso dei locali e la concessione sarà portata a ratifica.

Art. 31

RACCOLTE DI DENARO

Solo i rappresentanti di classe sono autorizzati ad effettuare raccolte di denaro tra gli alunni (v. art. 24 del presente regolamento). Qualsiasi altra forma di raccolta di denaro deve essere autorizzata dal consiglio di circolo che, nei casi di particolare urgenza, delega a ciò il dirigente scolastico.

Art. 32

NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

Al fine di prevenire danni alle persone nell'ambito scolastico si stabiliscono le seguenti norme:

- è vietato l'accesso ai cortili di automezzi estranei alle necessità della scuola;
- è assolutamente vietato l'accesso ai cortili di automezzi di servizio durante la ricreazione e al termine delle lezioni.

Per ogni altra norma di prevenzione si richiama la normativa vigente (decreto legislativo 626/94).

Art. 33

PRIMO SOCCORSO

Ogni plesso deve essere fornito di armadietto completo di primo soccorso dotato di materiale idoneo ad effettuare un primo intervento sanitario.

Presso ogni scuola siano noti uno, o più recapiti telefonici delle famiglie degli alunni in modo da assicurare un' immediata comunicazione con le stesse.

Qualora si verificassero infortuni, la denuncia va effettuata secondo le norme che regolano l'assicurazione scolastica.

In caso di urgenza e/o assenza dei familiari si provvederà a chiamare il 118.

Nel caso in cui gli operatori del 118 ritengano opportuno procedere al ricovero dell'alunno infortunato, un insegnante o un collaboratore scolastico gli resterà accanto fino all'arrivo di un familiare (delibera del consiglio di circolo, 30/01/03).

Art. 34

DIVIETO DI FUMARE

In ottemperanza alla legge n. 584 dell'11/11/1975 e al D.P.R. n.3 del 16/01/03, è fatto assoluto divieto di fumare nei locali scolastici e quindi anche nei corridoi e nei servizi igienici.

Art. 35

ACCESSO AGLI UFFICI

I genitori possono accedere agli uffici di segreteria secondo gli orari annualmente stabiliti dal consiglio di circolo e riportati nel piano dell'offerta formativa.

Per conferire con il dirigente scolastico per problemi non urgenti è opportuno chiedere appuntamento.

Art. 36

DIFFUSIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI E BANDI DI CONCORSO

Hanno diritto a diffondere materiali informativi/promozionali/pubblicitari/ nelle scuole del circolo i soggetti istituzionali (stato-ministero-regione-provincia-comune-circostrizione) e le parrocchie del territorio. Possono altresì diffondere materiali informativi e/o pubblicitari quelle associazioni che sono disponibili a collaborare con il circolo a fini didattici/educativi/formativi, fatta salva l'approvazione finale del dirigente scolastico. Il personale docente e non docente non può diffondere materiale di tale genere se non autorizzato dal dirigente scolastico.

Art. 37

ESPERTI ESTERNI

Quando l'istituzione scolastica si appresta a stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, allo scopo di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, deve procedere così come segue:

Ricerca esperti: la ricerca degli esperti ai quali affidare l'incarico per lo svolgimento delle attività o insegnamenti da attuare, deve iniziare all'interno delle scuole del circolo. Qualora tale ricerca dia risposta negativa, il dirigente scolastico contatterà altre istituzioni scolastiche della provincia per reperire il personale idoneo a svolgere quanto richiesto dalla scuola. Qualora anche tale ricerca dia risposta negativa il reperimento degli esperti va indirizzato ad altre amministrazioni, ad enti, a privati.

Scelta esperti: sarà compito di un'apposita commissione (nominata dal consiglio di circolo) valutare e scegliere l'esperto al quale verrà affidato l'incarico per l'effettuazione del progetto proposto. La commissione, nella scelta dell'esperto, terrà conto di quanto segue: competenza specifica nell'ordine di scuola richiesto, esperienza ricavabile dal curriculum personale dell'interessato, continuità per esperienze positive nel circolo. La commissione stabilirà infine un limite massimo di compensi da attribuire all'esperto, tenendo conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Art. 38

PASTI

È garantita l'assistenza da parte delle insegnanti in servizio.

Nei casi di intolleranze alimentari o di motivazioni culturali/religiose comunicate secondo le disposizioni vigenti, è previsto un menù alternativo.

Eventuali assenze e ritardi vanno tempestivamente comunicati dai genitori per consentire l'esatto ordinativo del numero dei pasti e la compilazione dei registri, necessaria per controllare le frequenze.

Esiste una commissione mensa, formata da un insegnante a ciò delegato dal collegio docenti e da due genitori individuati su base volontaria fra i rappresentanti di classe e/o di circolo.

Art. 39

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il circolo raccoglie e tratta i dati personali forniti dalle famiglie degli alunni al solo fine di eseguire il servizio e la prestazione richiesta, quindi per finalità dirette a favorire l'istruzione, l'orientamento, la formazione degli alunni.

Il trattamento dei dati è inoltre effettuato per tutti i procedimenti amministrativi utili, così come definito dalle normative vigenti.

Al momento dell'iscrizione, il genitore riceve un'informativa riguardante il codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.L. 30.06.2003, n. 196.

In allegato alla citata informativa, il genitore riceve un modulo sottoscrivendo il quale può concedere o negare l'autorizzazione a che l'immagine del proprio figlio/a venga ripresa,

utilizzata e/o diffusa per finalità didattiche. Tale autorizzazione ha valore, salvo diversa comunicazione scritta al dirigente scolastico, per l'intera durata del medesimo ordine di scuola.

Compete solo al personale scolastico e limitatamente a specifiche esigenze di servizio trattare dati personali degli alunni.

E' fatto divieto pertanto in altre occasioni, ad esempio durante i consigli e le assemblee di intersezione e di interclasse, far riferimento diretto o indiretto a singoli alunni: detti casi vanno esaminati solo fra i genitori degli alunni interessati, i docenti di sezione/classe e di plesso ed il dirigente scolastico.

Art. 40

LIBRETTO PERSONALE

Il consiglio di circolo ha deliberato l'adozione del libretto personale per ciascun alunno frequentante la scuola primaria. Tale libretto viene utilizzato per le comunicazioni scuola-famiglia, per la giustificazione delle assenze, per le autorizzazioni allo svolgimento delle visite d'istruzione, per la conservazione dei dati personali di ogni alunno. Annualmente il consiglio di circolo delibera l'ammontare del contributo da chiedere alle famiglie per l'acquisto del libretto.

Art. 41

SCUOLE DELL'INFANZIA

MODALITA' DI INSERIMENTO (in vigore dal 1° settembre 2007)

- 1^ settimana
 - ◆ sezione piccoli/medi/grandi dalle ore 7.45 alle ore 12.45 – senza mensa

- 2^ e 3^ settimana
 - ◆ sezione piccoli dalle ore 7.45 alle ore 12.45 – con mensa
 - ◆ sezione medi/grandi dalle ore 7.45 alle ore 16.30 – con mensa

- 4^ settimana
 - ◆ sezione piccoli/medi/grandi dalle ore 7.45 alle ore 16.30 – con mensa

Art. 42

SCUOLE DELL'INFANZIA

RIPOSO POMERIDIANO

Data la diversa entità numerica dei bambini frequentanti i due plessi di scuola dell'infanzia e la diversa strutturazione degli spazi interni agli edifici, si prevede che:

- laddove possibile tutti i bambini di 3 e 4 anni faranno il riposo pomeridiano;
- in presenza di sezioni miste, ossia comprendenti bambini di diverse età, dato che in sezione è presente di norma una sola docente e che la contemporaneità è possibile per il momento del pranzo, tutti i bambini, nel periodo compreso fra le 14.00 e le 16.00 svolgeranno le stesse attività, al fine di garantire la sorveglianza dell'intero gruppo. Tale

attività sarà determinata dalle esigenze della maggioranza degli alunni presenti in ogni sezione all'inizio dell'anno, in modo che in presenza di un maggior numero di bambini piccoli e/o medi l'intero gruppo effettuerà il riposo pomeridiano. In presenza di una maggioranza di bambini grandi, invece, l'intero gruppo svolgerà delle attività didattiche ed educative (delibera del consiglio di circolo, 29/06/04).

Art. 43

SCUOLE DELL'INFANZIA

ORARIO DI FUNZIONAMENTO (in vigore dal 1° settembre 2007)

Dalle ore 7.45 alle ore 16.30.

L'orario di entrata e uscita dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia è il seguente:

- entrata al mattino dalle ore 7.45 alle ore 9.00;
- uscita per consumare il pranzo a casa dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
- uscita al termine delle lezioni dalle ore 16.00 alle ore 16.30.

Art. 44

RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI

Al mattino gli insegnanti attendono nell'atrio l'arrivo dei bambini.

Il bambino può essere consegnato a persona maggiorenne diversa dal genitore solo su delega scritta dello stesso trasmessa con congruo anticipo.

Per tutte le altre materie valgono gli articoli precedenti.

Art. 45

LECTIO BREVIS

Il consiglio di circolo (seduta del 28/04/05) ha deliberato che su proposta del collegio dei docenti nelle giornate che precedono le festività oppure nell'ultimo giorno dell'anno scolastico oppure ancora in occasione di particolari manifestazioni, così come nei periodi di inizio/fine dell'anno scolastico, per una miglior riuscita delle iniziative programmate nei vari plessi, sia opportuno lo svolgimento di un orario ridotto che preveda la presenza di tutti i docenti nel rispetto del monte-ore previsto nell'orario individuale corrispondente al giorno della settimana coinvolto (lectio brevis).

Art. 46

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Con l'entrata in vigore dello statuto delle studentesse e degli studenti, si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, centrato su un'impostazione repressiva, ad un sistema nuovo, in base al quale l'alunno, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere ammonito, ma contestualmente deve anche essere condotto a comportamenti attivi di

natura risarcitoria e/o riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa e proporzionati all'età e alla maturità dell'interessato.

Di conseguenza la scuola è chiamata a prevedere, in caso di necessità, l'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività orientate verso la riflessione e la crescita individuale, ma volte anche a perseguire un interesse generale della comunità scolastica.

La sanzione disciplinare, seppur inserita in una logica nuova, continua a svolgere la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace a un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di ulteriori infrazioni disciplinari.

Art. 47

USO DI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Gli alunni non possono utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di tale dovere comporta una sanzione disciplinare. Resta inteso che anche durante lo svolgimento delle attività didattiche eventuali esigenze di comunicazione fra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte con i mezzi a disposizione della scuola.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento/apprendimento opera anche nei confronti del personale docente.

Ultima revisione nell'anno scolastico 2006/07. Adottato dal consiglio di circolo nella seduta del 13 giugno 2007. Esposto all'albo dell'istituto. Reperibile sul sito www.terzocircolo-pn.it.

In allegato si riporta, in quattro fogli, sintesi riguardante gli "Organi collegiali a livello di circolo e di istituto" (dal D.lgv. 297/94).

Organi collegiali a livello di circolo e di istituto (dal D.lgv. 297/94)

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.

[...] 5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei

docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

[...] 8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

[...]

Art. 7 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
- c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
- h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
- i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
- o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla

prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il

funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predisponde il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in

materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.

Art. 12 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 15 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

Indice Regolamento di Circolo

Premessa

PARTE I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1. FINALITA', CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 2. POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO COLLEGIALE

Art. 3. CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 4. SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 5. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE

Art. 6. CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI

Art. 7. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 8. CONSIGLIO DI CIRCOLO

Art. 9. PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 10. ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 11. CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

PARTE II - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Art. 12. ISCRIZIONI

Art. 13. FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

⇒ FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI

⇒ COMMISSIONE NOMINATA DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO

⇒ SPOSTAMENTI ALUNNI PRIMARIA NEL CIRCOLO

Art. 14. CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 15. ORARIO DELLA GIORNATA SCOLASTICA

Art. 16 . ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE LEZIONI

Art. 17. COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

Art. 18. VIGILANZA SULL' INCOLUMITA' DEGLI ALUNNI

Art. 19. USCITA DEGLI ALUNNI PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI

Art. 20. ASSENZA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Art. 21. FREQUENZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 22. PRESENZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 23. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione.
2. Disposizioni generali.
3. Richiesta moduli.
4. Visite didattiche e viaggi di istruzione non previsti nel calendario annuale.
5. L'assicurazione regionale e quella integrativa.
6. Adesioni.
7. Uscite brevi.
8. Sorveglianza alunni.
9. Accompagnatori.
10. Viaggi lunghi.

Art. 24. LISTA PARTECIPANTI EFFETTIVI A VISITE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 25. VERSAMENTO QUOTE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE

Art. 26. FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE (di circolo o magistrale, di plesso)

Art. 27. USO DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

Art. 28. LABORATORI INFORMATICI

Art. 29. ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 30. MODALITA' D'USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI SCOLASTICI

Art. 31. RACCOLTE DI DENARO

Art. 32. NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

Art. 33. PRIMO SOCCORSO

Art. 34. DIVIETO DI FUMARE

Art. 35. ACCESSO AGLI UFFICI

Art. 36. DIFFUSIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI E BANDI DI CONCORSO

Art. 37. ESPERTI ESTERNI, Ricerca e scelta

Art. 38. PASTI

Art. 39. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 40. LIBRETTO PERSONALE

Art. 41. SCUOLE DELL'INFANZIA, MODALITA' DI INSERIMENTO (in vigore dal 1° settembre 2008)

Art. 42. SCUOLE DELL'INFANZIA, RIPOSO POMERIDIANO

Art. 43. SCUOLE DELL'INFANZIA, ORARIO DI FUNZIONAMENTO (in vigore dal 1° settembre 2008)

Art. 44. RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI

Art. 45. LECTIO BREVIS

Art. 46. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 47. USO DI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

*Ultima revisione nell'anno scolastico 2006/07. Adottato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13.06.2007.
Esposto all'albo dell'istituto. Reperibile sul sito www.terzocircolo-pn.it.*

